

Ricordo di Rodolfo Sacco

(Fossano, 21 novembre 1923-Torino, 21 marzo 2022)



Rodolfo Sacco è stato un protagonista della cultura giuridica tra il XX e il XXI secolo. Personalità originale, profonda e creatrice, celebre in tutto il mondo, si devono a Lui contributi considerati pietre miliari del diritto comparato e opere fondamentali di diritto civile. È comunemente presentato come uno dei protagonisti della «diffusione di una cultura autenticamente comparatistica in Italia», grazie ai quali la comparazione è «oggi corrente nelle mani dell'odierno giureconsulto»¹, ed a lui è largamente dovuta la diffusione in Italia della comparazione giuridica come materia di insegnamento nelle Facoltà.

Sarebbe, peraltro, un totale fraintendimento distinguere nettamente l'opera del civilista da quella del comparatista. Infatti, opere come *Il contratto*² e *Il possesso*³, pietre miliari negli studi civilistici, impiegano gli stessi strumenti di lavoro che egli utilizzò nelle opere di diritto comparato.

Ripercorrere i passaggi centrali della vita intellettuale di un giurista che è stato animatore e protagonista di numerosissime iniziative scientifiche di ampia risonanza, e che ha dato alle stampe nel corso di una lunga vita più di

¹ Così P. Grossi, *Scienza giuridica italiana. Un profilo storico 1860-1950*, Giuffrè, Milano 2000, p. 286.

² R. Sacco e G. De Nova, *Il contratto*, IV ed., Utet, Torino 2014. La prima edizione, nel *Trattato di diritto civile* di Vassalli, a firma esclusiva di Sacco, è del 1975.

³ R. Sacco e R. Caterina, *Il possesso*, in *Trattato di diritto civile e commerciale Cicu-Messineo*, III ed., Giuffrè, Milano 2014. La prima edizione dell'opera, a firma esclusiva di Sacco, è del 1988.

quattrocento pubblicazioni, molte delle quali apparse in numerose traduzioni, è anzitutto tentare di cogliere il percorso che le lega. È un percorso sviluppato a partire da idee profondamente radicate nella formazione intellettuale dell'uomo. Inevitabile a questo punto la scelta nel ricordare alcuni passaggi di quel percorso, ma certamente il lettore avvertito potrà scovare altri motivi di interesse nella Sua opera straordinariamente ricca.

Terminata la guerra di liberazione come partigiano combattente, esperienza che gli valse una medaglia d'oro per le azioni condotte con la banda di cui era comandante in Val Chisone, Rodolfo Sacco ritornò agli studi in giurisprudenza, per laurearsi in diritto civile a Torino con Mario Allara. La tesi di laurea, dedicata al *Concetto di interpretazione del diritto*, pubblicata nel 1947⁴, sviluppava idee in rottura con il concettualismo all'epoca imperante. Tanto è vero che, fatto più unico che raro, Mario Allara non volle discutere l'elaborato in qualità di relatore, ma domandò a Norberto Bobbio di presentare il lavoro alla commissione di laurea, convocata il 5 febbraio 1946.

L'opera è per certi aspetti tuttora rivoluzionaria. Essa demolisce le teorie allora correnti sull'interpretazione, dal volontarismo al concettualismo, agli orientamenti sociologizzanti e teleologicamente orientati. Nell'analisi di Sacco oggetto dell'interpretazione è la dichiarazione legislativa, la quale però non ha alcun significato in sé: «l'unico significato che assume è quello attribuitole (concretamente) dall'interprete». La dichiarazione legislativa, dunque, non consta «di altro, che di carta sporcata di inchiostro». È il « gran numero di conoscenze, pregiudizi, aspirazioni e sentimenti soggettivi e acquisiti», da cui l'interprete non può prescindere, a rappresentare l'universo dei mezzi ermeneutici da cui dipende l'attribuzione ad essa di significato. Ne segue una conclusione degna di un pluralista radicale: «ogni interpretazione del diritto è senza eccezione esatta, purché non sia intrinsecamente contraddittoria», «ogni interprete può creare [...] il diritto a modo proprio». Il lettore di quest'opera non fatica a ritrovarvi un nucleo di idee presentato in modo più compiuto ed elaborato nelle più celebri opere della maturità: tra esse, soprattutto, la consapevolezza che l'interpretazione è un fatto storico. Non attribuendo un valore deontologico ai diversi metodi di interpretazione, la divergenza fra gli interpreti non costituisce un elemento di scandalo, da superare in nome del dogma dell'unicità della regola in vigore nell'ordinamento, ma semplicemente qualcosa di cui prendere atto.

Mentre si avvia alla carriera di avvocato, l'apprendistato, se così si può dire, come docente universitario avviene soprattutto a contatto con Paolo Greco, maestro del diritto commerciale a Torino, di cui diviene assistente

⁴ R. Sacco, *Il concetto di interpretazione del diritto*, Giappichelli, Torino 1947; poi ripubblicato con una prefazione di A. Gambaro, Giappichelli, Torino 2003.

straordinario. I rapporti con Mario Allara e con la sua scuola non si interrompono comunque completamente. In particolare, in quegli anni è per lui un costante punto di riferimento Giommara Dejana, allievo di Allara, all'epoca professore a Trieste e prossimo a essere chiamato a Torino⁵.

Il 1° febbraio del 1956 Sacco prende servizio a Trieste, come professore di Istituzioni di diritto privato, nella Facoltà di Economia (mentre nella Facoltà di Giurisprudenza tiene l'insegnamento di Diritto privato comparato). Nella intensa produzione degli anni immediatamente successivi, deve essere ricordato almeno *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto*⁶. Si tratta della prima opera in cui il talento dell'Autore, vuoi come cultore di un rinnovato diritto civile, vuoi come comparatista, emerge appieno. Sarà a lungo l'unica opera sull'argomento in Italia, fino a tempi molto recenti, ed è tuttora considerato un riferimento essenziale in questo campo di studi.

L'avvicinamento al diritto comparato è però precedente. A partire dal 1952 è attivo a Torino l'Istituto Universitario di Studi Europei; frequentano l'Istituto personaggi del calibro di René David e Josef Esser, con cui i dialoghi saranno intensi. In questo ambiente Sacco inizia ad interessarsi ai problemi relativi all'uniformazione del diritto in Europa, pubblicando nel 1953 un saggio dedicato alla tematica⁷. Nello stesso anno appare la traduzione (voluta da Norberto Bobbio, consulente di Einaudi, e curata insieme a Vera Dridso) di un classico del diritto sovietico, *La proprietà socialista dello Stato*⁸.

A partire dal 1960, Sacco insegna alla *Faculté internationale de droit comparé* di Strasburgo, di cui sarà docente per più di trent'anni. Nel 1961 è chiamato a Pavia, dove insegna prima Istituzioni di diritto privato e poi Diritto civile, e come seconda materia Diritto privato comparato; in seguito, sarà Preside della Facoltà pavese.

Nel 1964 tiene la lezione inaugurale dei corsi dell'Istituto Universitario di Studi Europei, su *Définitions savantes et droit appliqué dans les systèmes romanistes*⁹, in cui mette a frutto studi precedenti condotti sul contratto e sulla

⁵ Per un interessante ritratto della figura, in qualche modo appartata, di Giommara Dejana, cfr. R. Sacco, *Celebrazione di Giommara Dejana*, in «Atti Ufficiali della Accademia delle Scienze di Torino», 1997, pp. 53-56.

⁶ R. Sacco, *L'arricchimento ottenuto mediante fatto ingiusto: contributo alla teoria della responsabilità extracontrattuale*, Utet, Torino 1959.

⁷ Id., *I problemi dell'unificazione del diritto in Europa*, in «Nuova Rivista di Diritto commerciale», 1953, II, pp. 49-53.

⁸ A.V. Venediktov, *La proprietà socialista dello Stato*, Einaudi, Torino 1953.

⁹ R. Sacco, *Définitions savantes et droit appliqué dans les systèmes romanistes*, in «Revue Internationale de Droit Comparé», 1965, pp. 827-837.

responsabilità civile. In questa occasione Sacco traccia alcune conclusioni di ordine generale sulla reciproca indipendenza degli enunciati legali, delle ricostruzioni sapienziali e delle regole di carattere operativo. È la comparazione, grazie alla sua visione più ampia del diritto, a consentire di mettere in luce simili dislocazioni. È dunque compito proprio della comparazione esaminare «jusqu'à quel point l'adoption de telle formule et l'adoption de telles solutions concrètes se conditionnent réciproquement». Anche se non si parla ancora di formanti, il cuore del metodo comparatistico di Rodolfo Sacco ha ormai preso forma. Non si tratta tanto di ammettere la reciproca autonomia di legge, dottrina e giurisprudenza, quanto di constatare la possibile dissociazione tra gli apparati concettuali e le regole operative. Applicata dal Sacco civilista interno, questa distinzione porta ovviamente a una sistematica demistificazione di dogmi, una puntuale rassegna dei casi in cui definizioni e regole declamatorie sono smentite dalle regole operazionali.

Tuttavia, l'immagine di un Sacco spietatamente realista è corretta, ma parziale. La comparazione rivela che le regole operazionali sono sostanzialmente autonome dall'apparato concettuale utilizzato dai giuristi; ciò non significa, però, che si possa conoscere il diritto se non si conosce anche l'apparato concettuale.

A consolidare questa consapevolezza si può ritenere che abbia contribuito lo studio del diritto dei paesi socialisti. Nella seconda metà degli anni Sessanta, grazie anche alla estesa rete di contatti personali sviluppatasi attraverso i corsi dell'Istituto Universitario di Studi Europei e poi della *Faculté internationale de droit comparé*, è invitato frequentemente a svolgere lezioni nelle Università dell'Europa orientale. Non vuole insegnare il diritto italiano, ma parla di problemi propri dei diritti locali. Ne nascono ricerche divenute giustamente celebri, le quali incidono la pretesa assoluta originalità del diritto dei paesi socialisti, e dimostrano come l'adesione a una determinata dottrina politica o filosofica, quale il socialismo scientifico, possa andare di pari passo con l'accettazione di nozioni e regole preesistenti, eventualmente tratte da altre esperienze giuridiche¹⁰.

L'incontro con il diritto dei paesi socialisti consolida e arricchisce la consapevolezza dell'importanza di formanti teorici e anche ideologici. Sacco nota rapidamente come fra i giuristi dei paesi socialisti riscuotessero poco interesse quelle analisi che riducono «tutto alla dimensione della *rule* operazionale».

¹⁰ Id., *Il sustrato romanistico del diritto civile dei paesi socialisti*, in «Rivista di diritto civile», 1969, I, pp. 115-131, trad. ingl. 14 «Review of Socialist Law», 1988, pp. 65-86; G. Crespi Reghizzi e R. Sacco, *Le invalidità del negozio giuridico nel diritto sovietico*, in «Rivista di diritto civile», 1979, I, pp. 173-242.

«Il giurista dell'Est sentiva subito che quel modo di configurare il diritto del periodo socialista era vuoto. Chiedeva che si mettessero in evidenza, per lo meno, le definizioni»¹¹. Una dogmatica giuridica pesantemente condizionata dall'ideologia vive necessariamente una vita autonoma dalle regole operazionali; e non può non essere raccontata come una parte essenziale del sistema giuridico che si vuole descrivere.

Mentre mette a punto il suo metodo comparatistico, Sacco continua a studiare il contratto. Nel 1975, viene pubblicato *Il contratto*¹², destinato a diventare (nelle sue successive versioni, scritte con Giorgio De Nova) un'opera di riferimento nella dottrina civilistica italiana.

L'opera si presentava per i lettori più attenti come «una vera e propria opera di rottura», una «testimonianza di una reale libertà di pensiero, nel senso di una completa indipendenza sia rispetto a quanto è solo tramandato e acriticamente accettato sia nei confronti di ciò che tende a imporsi unicamente in virtù di una moda del tempo»¹³.

L'attenta analisi delle regole operazionali (non solo italiane) si traduce, ovviamente, in una straordinaria opera di demolizione dei dogmi a cui era abituata la civilistica italiana. Il contratto non è necessariamente un accordo; il principio generale della libertà della forma è ridimensionato nella sua portata; il principio consensualistico è presentato come una semplice tendenza; la distinzione tra nullità e annullabilità si scioglie di fronte alla molteplicità di figure atipiche... Il libro rivisita radicalmente le costruzioni logico-giuridiche recepite dalla tradizione, ma a quest'opera di rivisitazione segue uno sforzo di ricostruzione. L'opera prende infatti nettamente le distanze dalle tendenze antiformalistiche formatesi a partire dagli anni Trenta e che allora in Italia avevano successo: secondo l'autore, la rigidità dei concetti, a cui era abituata la dottrina tradizionale, può essere frutto di ingenuità, ma «si purga indicando lo scarto che corre fra la nozione corretta e quella che si vuol criticare: non è necessario, per purgarla, ricorrere ad espressioni non definite e di cui si può domandare se siano definibili»¹⁴.

Nelle sue successive edizioni, *Il contratto* è rimasto per oltre quarant'anni un'opera importante nella letteratura civilistica italiana. Di fronte alla crescente complessità del diritto contrattuale, frutto delle nuovi fonti europee ma anche della sempre più aperta creatività giurisprudenziale, l'opera ha costituito

¹¹ R. Sacco, *Che cos'è il diritto comparato*, Giuffrè, Milano, 1992, p. 111.

¹² Id., *Il contratto*, Utet, Torino 1975.

¹³ G. Cian, "Il contratto" di Rodolfo Sacco, in «Rivista di diritto civile», 1977, pp. 463-464.

¹⁴ R. Sacco, *Il contratto*, cit., pp. 4-5.

un punto di riferimento per quella dottrina che ha cercato di governare questa complessità attraverso un approccio rigoroso, senza nostalgie dell'ordine apparente generato dai dogmi pandettistici ma anche senza rifugiarsi in un linguaggio vago e allusivo.

Nel frattempo, Rodolfo Sacco si era dedicato allo studio del diritto dell'Africa, sia a Nord, sia a sud del Sahara. Sollecitato da Giuseppe Trabucchi, aveva insegnato in Somalia dal 1969 (sarà Preside della neo istituita Facoltà giuridica dell'Università di Mogadiscio, nel quadro del progetto del Ministero degli Affari Esteri italiano per l'assistenza tecnica alla Somalia). Nel 1973 dà alle stampe l'*Introduzione al diritto privato somalo*¹⁵, e a distanza di poco più di dieci anni l'opera più matura, dedicata a *Le grandi linee del sistema giuridico somalo*¹⁶, cui seguiranno studi ulteriori, e missioni sul campo in altri Paesi africani.

L'incontro con il diritto africano ha avuto un'importanza notevole. Il diritto africano offre al giurista europeo «più insegnamenti di ogni altra famiglia»: «basti dire che vi abbondano gli ordinamenti privi di verbalizzazione, gli ordinamenti non insegnati all'università, i settori di diritto non assistiti da una lingua giuridica, tutti fenomeni che noi crediamo scomparsi in Europa, tanto che il nostro pensiero stenta a concepirli»¹⁷. Addestrato a riconoscere quei fenomeni laddove essi si presentano in modo più evidente, il giurista formatosi in Europa li riconosce meglio, quando ritorna al diritto europeo.

La traduzione italiana dell'opera di René David sui sistemi giuridici comparati è pubblicata a cura di Sacco a partire dal 1967¹⁸. La traduzione segnala come la formazione del giurista legata all'insegnamento pressoché esclusivo del diritto nazionale fosse culturalmente disastrosa e antistorica. Nell'epoca in cui si registrava il moltiplicarsi degli scambi transnazionali e si intensificavano le relazioni internazionali, le Facoltà italiane non conoscevano alcuna apertura alla novità. Alla contestazione di quell'approccio, come si addice all'uomo, seguiva un'azione diretta ad aprire gli studi a nuove prospettive relative all'insegnamento del diritto, con la promozione di un nuovo piano di studio da parte della Facoltà torinese¹⁹. Il piano torinese farà da apripista ad

¹⁵ Id., *Introduzione al diritto privato somalo: un paese africano inizia l'edificazione del socialismo*, Giappichelli, Torino 1973.

¹⁶ Id., *Le grandi linee del sistema giuridico somalo*, Giuffrè, Milano 1985.

¹⁷ Id., *Che cos'è il diritto comparato*, cit., p. 9.

¹⁸ R. David, *I grandi sistemi giuridici contemporanei*, Cedam, Padova 1967.

¹⁹ R. Sacco, *Il diritto degli scambi transnazionali (un nuovo piano di studi nella Facoltà giuridica torinese)*, in «Foro italiano», 1981, V, cc. 77-80.

analoghe iniziative a livello nazionale²⁰. Tra gli episodi da ricordare, l'avvio nel 1986-1987 dei corsi della neo-istituita Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Trento, che ebbe Sacco come Presidente del suo comitato ordinatore.

Dal 1971, Rodolfo Sacco era stato chiamato appunto a Torino, a insegnare Diritto privato comparato. Vi resterà fino al termine della sua carriera, passando, nel 1988, all'insegnamento del Diritto civile.

L'Introduzione al diritto comparato costituisce il sommario delle lezioni del corso di Diritto privato comparato del 1979/1980²¹ (o, più precisamente, è proposta come integrazione al manuale di René David con riguardo a quegli argomenti che in quest'ultimo apparivano meno sviluppati). In realtà, si trattò di un vero manifesto teorico per una nuova fase degli studi di diritto comparato. Non a caso, l'opera conobbe un'enorme fortuna e venne ben presto tradotta in cinese, francese, inglese, portoghese, tedesco. Si tratta di un vero spartiacque negli studi dedicati alla comparazione giuridica. Lo studio comparato del diritto è per la prima volta sistematicamente basato sulla comprensione e sulla descrizione dei diversi formanti che concorrono a costituire l'universo del diritto, esaminati nelle loro reciproche relazioni. È approfondito in questo quadro lo studio della mutazione e della circolazione dei modelli giuridici, da tempo all'attenzione dell'Autore, con la conclamata possibilità di dissociazione dei formanti, di cui invece il giurista territoriale si affanna a dimostrare la coerenza. L'attenzione rivolta alla lingua come mezzo per esprimere il diritto conduce ai notevoli problemi di traduzione che pone il diritto, e a sua volta la linguisticità del diritto è affrontata in modo critico. D'altra parte, la comparazione mette in luce come a identiche formule linguistiche raccolte, ad esempio, in testi legislativi di diversi Paesi possano seguire regole operative divaricate (e come soluzioni operative convergenti siano invece talvolta prodotte da testi normativi divergenti). Il diritto comparato può e deve dunque occuparsi dei fenomeni latenti che emergono sotto la lente del comparatista. Battezzati come 'crittotipi', questi sono gli elementi che riflettono mentalità, assunti e conoscenze inesprese, che pur non essendo verbalizzate operano, e condizionano le dinamiche del diritto.

A partire dagli anni '90, e fino a quando le forze lo assisteranno, fedele a sé stesso, Sacco si dedica con straordinario impegno ai temi di frontiera che l'hanno sempre appassionato. Tra questi, vi è lo studio dei problemi legati al rapporto tra lingua e diritto, affrontati con ricerche dedicate all'interpretazione

²⁰ Id., *L'Italie en tête: À propos de l'enseignement du droit comparé*, in «Revue internationale de droit comparé», 1995, pp. 131-133.

²¹ Id., *Introduzione al diritto comparato*, Giappichelli, Torino 1980.

del diritto multilingue, e alla teoria della traduzione giuridica²². Il diritto multilingue, vero asse del diritto uniforme ed europeo, pone in termini netti il problema di sapere come una pluralità di espressioni linguistiche possa veicolare la medesima norma presso gli interpreti. Cura così l'opera pionieristica, a più voci, *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*²³. Gli appunti dedicati alla traduzione giuridica nell'*Introduzione al diritto comparato* sono dunque sviluppati in modo organico, mettendo a fuoco tutte le sfaccettature dei problemi linguistici e giuridici in cui si imbatte il traduttore giurista. La traduzione giuridica pone problemi legati sia al diritto, sia alla lingua. Il diritto pone sfide di traduzione, essendo ben possibile che i diversi formanti emergenti nell'ambito di un certo ordinamento veicolino nozioni e concetti diversi tramite l'uso del medesimo vocabolo. Simili scarti di significato divengono palesi quando si prendono in considerazione vocaboli come 'contratto' o 'possesso' nelle diverse lingue europee. Altre difficoltà nascono dalla lingua, poiché il linguaggio del diritto normalmente evolve al fine di esprimere i concetti localmente noti. Ed ecco allora la difficoltà di tradurre in italiano termini o espressioni riferiti a concetti ignoti al diritto italiano. Né si può dire che i rapporti tra lingua e diritto siano costanti attraverso le frontiere: così il grado di precisione con cui viene formulata la disposizione legislativa non è ovunque il medesimo, e le fonti mute, che condizionano l'attività del giurista, giocheranno un ruolo anche in questo campo.

Un secondo filone è quello che dagli studi etnogiuridici e dall'interesse per le norme implicite lo condurrà alle ricerche sul diritto muto.

Lo studio del diritto africano porta al confronto con un diritto che fa a meno delle strutture basilari che caratterizzano il diritto occidentale moderno: con il diritto di società prive di un potere centralizzato, con il diritto di società in cui non esiste un legislatore o in cui comunque la legge riveste un ruolo marginale, con il diritto di società in cui non esistono giuristi²⁴. *Il diritto africano* rappresenta la sintesi degli studi dedicati all'Africa²⁵. Il volume si

²² Id., *Riflessioni di un giurista sulla lingua (La lingua del diritto uniforme e il diritto al servizio di una lingua uniforme)*, in «Rivista di diritto civile», 1996, I, pp. 57-65; in seno all'Accademia internazionale di diritto comparato aveva già lanciato il tema, trattato nel congresso mondiale di Sidney, 1986.

²³ Id. (a cura di), *L'interprétation des textes juridiques rédigés dans plus d'une langue*, L'Harmattan, Torino 2002.

²⁴ Id., *Modelli notevoli di società*, Cedam, Padova 1991.

²⁵ Id., *Il diritto africano*, con la collaborazione di M. Guadagni, R. Aluffi Beck-Peccoz, L. Castellani, Torino, 1995, Utet, Torino 1995. L'edizione francese dell'opera reca il titolo significativo: *Le droit africain: anthropologie et droit positif*, Dalloz, Paris 2009.

apre con un capitolo intitolato alle grandi epoche del diritto, tema già al centro di un ciclo di lezioni e conferenze, consegnate a un saggio immediatamente successivo²⁶. Sacco ricostruisce le grandi scansioni del diritto, vale a dire le tappe che segnano i mutamenti più profondi del diritto nella vita dell'umanità. La premessa teorica è che la comparazione ha tagliato nuovi traguardi, di cui va fiera, occupandosi di sistemi molto diversi tra loro, «cioè facendosi etnologia giuridica e antropologia giuridica»²⁷. Lo studio di sistemi lontani dallo standard euroamericano e asiatico «ha reso più evidente la grande importanza delle regole non espresse in parole, cioè non verbalizzate».

Il programma già tracciato negli studi precedenti viene ulteriormente coltivato nel volume del 2007 sull'*Antropologia giuridica*²⁸. Lo scopo dichiarato del lavoro (in cui si incrociano comparazione giuridica, antropologia, etologia, filosofia, linguistica, scienze religiose) è da un lato quello di spingere la comparazione su terreni che tuttora i comparatisti praticano con difficoltà (la comparazione giuridica infatti si avventura malvolentieri laddove l'autorità dello stato è assente e non si trova la figura del giurista) e, dall'altro, quello di pervenire a una conoscenza del diritto che possa davvero abbracciare tutta la vicenda dell'umanità, senza incontrare i limiti diacronici imposti allo storico, e i limiti sincronici che, per l'appunto, subisce il comparatista. Vengono in soccorso tanto l'antropologia quanto le scienze naturali, le quali indicano come specie a noi vicine esibiscano comportamenti che per il giurista costituirebbero attuazione di norme.

Parallelamente, anche come cultore del diritto civile Rodolfo Sacco rivolge una crescente attenzione a quegli atti d'autonomia che non si estrinsecano in una dichiarazione, ma invece in comportamenti fattuali, come il concreto esercizio di un potere o il compimento di una prestazione, a manifestazioni del diritto non pienamente concettualizzate, e non espresse attraverso la lingua – per l'appunto *mute* – e non per questo meno giuridiche, antichissime ma ben presenti nelle società contemporanee.

Ne è una testimonianza davvero importante la monografia su *Fatto, atto, negozio* giuridico, radicalmente diversa da tante altre trattazioni dedicate al tema nella civilistica italiana e straniera²⁹. L'opera fu preparata da tre contributi:

²⁶ Id., *Le grandi epoche del diritto*, L'Harmattan, Torino 1996.

²⁷ Id., *Il diritto africano*, cit., p. 3.

²⁸ Id., *Antropologia giuridica. Contributo ad una macrostoria del diritto*, Il Mulino, Bologna 2007.

²⁹ Id., *Il fatto, l'atto, il negozio*, Utet, Torino 2005.

sull'occupazione, presentata in modo inedito come atto di autonomia³⁰; sulla società di fatto³¹; sull'origine dell'obbligazione³².

Si giunge così a mettere a punto l'idea del diritto muto, che nelle sue grandi linee è già tracciata nell'omonimo saggio del 1993³³. Il discorso parte dal già sperimentato percorso a ritroso. Il giurista deve constatare che «le strutture di base degli ordinamenti standard del XX secolo non sono nate con l'uomo, né con il diritto». Il diritto esisteva anche prima del legislatore, prima della nascita di un sapere giuridico specializzato, prima della nascita di un potere centralizzato. Ma il diritto esisteva anche prima del linguaggio articolato. Anche le società animali hanno regole volte a prevenire e dirimere i conflitti d'interesse; «allorché l'*homo habilis* fabbricò le prime schegge il suo diritto non poteva essere troppo diverso da quello dei primati che lo avevano immediatamente preceduto»: un diritto largamente fondato sull'attuazione dei rapporti, in cui «il possesso era la signoria giuridica sul bene, l'acquiescenza implicava il diritto altrui, la prestazione implicava l'obbligo». «Il diritto era muto [...]. Le fonti erano mute. Gli atti erano muti».

L'ultimo volume licenziato da Rodolfo Sacco, dedicato appunto al *Diritto muto*, illustra ulteriormente quanto sia lacunosa nelle opere dei giuristi la trattazione del diritto che non si affida alla parola, anche alla luce delle scoperte intervenute nel campo della genetica e delle neuroscienze³⁴. È un'opera ricca e stimolante, che ha ricevuto immediata attenzione³⁵. Ed è grazie all'opera di scavo condotta in questo cantiere che, proprio agli albori della storia umana, Sacco rinviene la nascita della fede nella norma: «Anche [nell'ultima età della pietra] esiste la materia prima fondamentale mediante la quale si edifica lo *ius* precompreso: una norma pensata come ovvia, che traduce una realtà sociale corrispondente evidente [...]. È diritto muto»³⁶.

³⁰ Id., *L'occupazione, atto di autonomia*, in «Rivista di diritto civile», 1994, I, pp. 343-358.

³¹ Id., *Sulla società di fatto*, in «Rivista di diritto civile», 1995, I, pp. 59-70.

³² Id., *Alla ricerca dell'origine dell'obbligazione*, in «Rivista di diritto civile», 1999, I, pp. 609-618; risale all'anno successivo la versione francese, Id., *À la recherche de l'origine de l'obligation*, in «Archives de philosophie du droit», 2000, pp. 33-41.

³³ Id., *Il diritto muto*, in «Rivista di diritto civile», 1993, pp. 689-702.

³⁴ Id., *Il diritto muto. Neuroscienze, conoscenza tacita, valori condivisi*, Il Mulino, Bologna 2015. Il volume ebbe un'immediata traduzione in castigliano: *El derecho mudo: Neurociencias, conocimiento tácito y valores compartidos*, Communitas, Lima 2016.

³⁵ Cfr. per tutti la *Recensione* di F.S. Nisio, in «Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico», 2016, pp. 529-541.

³⁶ Id., *Il diritto muto*, cit., p. 124.

Il lascito del diritto muto è quindi duraturo, e la sua ricostruzione non si esaurisce in una genealogia. Si tratta di un diritto che è

sopravvissuto a tutte le avventure. [...]. Il diritto muto non è stato soppresso. È lecito ritenere che il diritto muto non possa essere cancellato. Può essere negato, sì. Può essere chiamato con nomi nuovi: mezzo ermeneutico; precomprensione; crittotipo; diritto vivente; natura delle cose; *law in action*; visione realistica del diritto; effettività. Mutar nome non significa non esserci più³⁷.

La rimozione del diritto muto, la sua negazione, rivela il grande pregiudizio che vizia in radice ogni ricostruzione del diritto sviluppata sulla falsariga esclusiva del diritto parlato. La comprensione del diritto come fenomeno sociale è finalmente arricchita dallo studio della dimensione dell'umanità che si radica nella natura, da intendersi non come dato invariabile e invariante, ma come realtà conoscibile attraverso le scienze, come l'antropologia o la biologia, che si dedicano allo studio di tutti i gruppi umani.

Il rovesciamento della prospettiva dell'idealismo, dei preconcetti di cui si avvale la scienza giuridica, non sfocia in una visione tutta politica, economica, o sociologica del diritto – anche se in Sacco si trovano fini osservazioni politiche, sociologiche, e note di carattere economico –. Piuttosto il percorso intellettuale di Rodolfo Sacco conduce a iscrivere il diritto nella dinamica dell'evoluzione delle specie viventi sulla terra. Il diritto che viviamo noi è il pezzetto di una lunga storia, più lunga di quella che racconta lo storico del diritto, che si iscrive nell'evoluzione dell'umanità, e anche di specie a noi vicine.

RAFFAELE CATERINA
MICHELE GRAZIADEI

Adunanza del 10 gennaio 2023

³⁷ *Ibidem*, p. 87.

